

LA POLITICA ECCLESIASTICA

I. Precedenti relativi alla Legazia Apostolica e al Tribunale della Monarchia. - 2. Politica del ramo di ulivo adottata da Carlo. - 3. Provvedimenti particolari e principali avvenimenti.

I. Non si può studiare la politica ecclesiastica di qualsivoglia re di Sicilia, dall'epoca normanna in poi, senza una chiara intelligenza di un singolare privilegio accordato dai Pontefici ai sovrani dell'isola; quello della Legazia Apostolica (IO3).

Intorno all'interpretazione e alla estensione del privilegio, e soprattutto intorno al Tribunale della Monarchia (IO4), che ne fu l'organo giudiziario, ruota e si caratterizza tutta la politica ecclesiastica del Regno.

Le origini della Legazia Apostolica sono vetuste in Sicilia (IO5), ma l'atto fondamentale rimane, pur sempre, la bolla del IO98 di Papa Urbano II con la quale si concedevano al conte Ruggero, conquistatore dell'isola, tutte le attribuzioni dei Legati Apostolici per sé e i legittimi eredi e successori (IO6); concessione che, dall'AMARI ritenuta un espediente onde offrire al re, sotto nome di delegazione, il potere che già esercitava di fatto (IO7), e dal GREGORIO conferma di possesso giusto e legittimo di un diritto (IO8), sta in ogni caso a riconoscere la vetustà del privilegio.

(I21) Archivio di Stato, Palermo, Real Segreteria, Busta 2523, f. I24.

(I22) Cfr. GULINO, op.cit., p.63..

(I23) Archivio di Stato, Palermo, Segreteria, Rappresentanze, Busta 250, f. 268.

(I24) Il risultato della visita legaziale del De Ciocchis é condensato in tre grossi volumi (cfr. G.A. DE CIOCCHIS, Sacrae Regiae Visitationis per Siciliam, vol. I Vallis Mazariae, Vol.II Vallis Nemorum, Vol.III, Vallis Netti, Panormi, 1836). Cfr. ancora: De regio sacrarum visitationem per Siciliam jure. Diatriba sive apparatus ad regiam visitationem Joannis Angeli de Ciocchis etc. cura et studio can. Stephani di Chiara, Panormi, 1816.

(I25) Cfr. Siculae Sanctiones, t.I., p. 287. Non sarà superfluo ricordare che risulta dai registri della Giunta dei Presidenti e Consultori dello Archivio di Stato di Palermo (vol. 58, p.188) che il Capitolo della Cattedrale di Girgenti si oppose alla visita che il Vescovo e il Vicario Generale volevano effettuare nel 1736 sostenendo che essa avrebbe portato pregiudizio ai diritti regi, dato che la chiesa si trovava sotto l'immediata protezione del Re, che ne aveva il giuspatronato, e dato anche che sarebbe risultata contraria ad immemorabile consuetudine. Infatti, secondo l'assunto del Capitolo la cattedrale sarebbe stata visitata solo da visitatori regi ed apostolici. Dinanzi all'incidente la Giunta si trovò divisa. Casimiro Drago e Giacomo Longo si manifestarono a favore del Vescovo, gli altri, fra cui Nicola Fraggianni, per la giurisdizione regia. Si finì col chiedere un Regio Visitatore, ma vi furono dei componenti la Giunta che espressero l'avviso che, in ogni caso, il Vescovo non avrebbe potuto venire investito della qualità di Visitatore.

(I26) Cfr. CRISAFULLI, op.cit., vol. I., p. 301.

Francesco

(I27) Cfr. DI BLASI, Storia del Viceré, p. 585, 589. Mons. Testa (1704 - 1773) fu una delle più attive, colte e intelligenti personalità di quel periodo. Le sue attitudini rifulsero particolarmente nell'ultima parte della sua vita spesa a Monreale quale arcivescovo. Raccogliatore attento dei Capitoli del Regno di Sicilia, li pubblicò nel 1741. Cfr. S. SYNESIUS (che ne fu segretario), De Vita Scriptis rebusque gestis Francisci M. Testae, Siracusa, 1774; G. MILLUNZI, Storia del Seminario Arcivescovile di Monreale, Siena, 1895.

Giunta dei Presidenti e Consultori (Registri 1734-36) 58, p. 174.

Incidente di competenza tra la Corte Capitaniale di Napoli, e il S. Ufficio. Nel mex di marzo 1786 fu tirata una botte di fuoco a D. Alberto Monaco che alle quattro e mezzo si volse comunemente per la Città con una Donna travestita da uomo. Non avendo saputo indicare chi fosse stati i suoi agguerriti, il Capitano dispose la carcerazione nel Castello per l'uomo, e nella Vicaria per la Donna. Il S. Ufficio chiese la restituzione dell'uomo come commensale ed fratello P. Ant. Monaco Coterente del procuratore del S. Ufficio, nonostante il suddetto Alberto non solo si fosse sposato, ma anche separato dalla moglie, e accidentalmente ricoverato in casa di detto suo fratello.

Il Capitano si oppose. Il S. Ufficio rimise alla Giunta la questione.

58, 213 11/8/86

Controversia insorta tra il Senato di Palermo e il R. Segreto della Dogana per la fusione dei cere; del 15 agosto. D. Placido Marchese, come Procuratore di S. M., pretendeva intervenire con tutta la Corte Segreale, e il 10 in soglio, e con denaro reale a man destra in frontispicio della Cattedrale, ed a man sinistra altro denaro del Senato che interviene come Capo e primo Console della Mercatura che formano il corpo della Procemione. Il Senato pretendeva esattamente il contrario.

Si cercò il primo anno di stabilire panni uguali nelle parti superiori e inferiori arredi non uguali nelle inferiori. Non si fece un accordo; e la procemione fu proibita.

11/8/86 si espone il parere che, un pretendente oltre un procemione, in attesa che si decida il merito della causa, si disponga provvisoriamente che il primo del segreto si collochi in palma più in basso di quell' del Senato.

Ma prima di allora quante difficoltà, talvolta anche grottesche ! Basta sfogliare i registri della Giunta dei Presidenti e Consultori per rendersi conto del lavoro che i fori speciali recavano all'organo destinato, col proprio parere, a indicare le competenze. Non vogliamo rinunziare ^{almeno} a un esempio, e lo forniremo di natura quasi boccacesca. Nel mese di marzo del 1736 fu "tirata una botta di fuoco" alle quattro e mezzo di notte contro due uomini che camminavano per una via di Trapani. Essi non seppero indicare chi fossero i loro aggressori, ma apparve che uno solo dei due era uomo, l'altro personaggio era una donna travestita da uomo. Il Capitano di Trapani ritenne opportuno, nella equivoca situazione, disporre per l'uomo la carcerazione nel Castello, e per la donna nella Vicaria. Ma l'uomo era D. Alberto Monaco, fratello di P. Antonio Monaco, luogotenente del S.Ufficio, e il S.Ufficio ufficialmente si mosse per reclamare la consegna del carcerato sostenendo che doveva considerarsi commensale del fratello, e quindi ricadente sotto la giurisdizione del S.Ufficio. Resistette la Corte Capitaniale facendo presente che il Monaco era da più anni sposato, e dalla moglie risultava separato. Sostenne ancora che la accidentalità delle visite che poteva fare alla casa del fratello non poteva costituire titolo per sfuggire alla giurisdizione ordinaria. Ma il S. Ufficio non si arrese, e l'incidente di competenza venne portato alla Giunta. La Giunta dovette anche sentire il parere degli Inquisitori. Infine poté pronunziarsi a favore della Corte Capitaniale di Trapani perché il fratello del carcerato "non teneva matricola del Tribunale della Gran Corte come viene disposto dalla Concordia e Lettere Reali" (132).

1.- Non si può studiare la politica ecclesiastica di qualsivoglia re di Sicilia, dall'epoca normanna in poi, senza una chiara intelligenza di un singolare privilegio accordato dai Pontefici ai re dell'isola: quello della Legazia Apostolica ¹⁰³ (~~102~~). Intorno all'interpretazione e all'estensione del privilegio e soprattutto intorno al Tribunale della Monarchia (104) che ne fu l'organo giudiziario, ruota e si caratterizza tutta la politica ecclesiastica del regno.

Le origini della Legazia Apostolica sono vetuste in Sicilia (105), ma l'atto fondamentale rimane pur sempre la bolla del 1098 di Papa Urbano II con la quale si concedevano al conte Ruggero, conquistatore dell'isola, tutte le attribuzioni dei Legati Apostolici per sè e i legittimi eredi e successori (106); concessione che dall'AMARI ritenuta un espediente onde offrire al re sotto nome di delegazione il potere che già esercitava di fatto (107), e dal GREGORIO confermata di possesso giusto e legittimo di un diritto (108), sta in ogni caso a riconoscere la vetustà del privilegio.

"Ogni novello papa ha ^{limato} ~~rimesso~~ sempre qualcosa nel privilegio del santo Padre Urbano", aggiunge l'AMARI (109); e, in effetti, i pontefici, pur non attentando mai al ~~privilegio~~ privilegio, furono sollecitati ad intervenire ogni volta che credettero poterne avere il destro, specie quando ritennero ^{che} si eccedessero i limiti giurisdizionali del privilegio. Dopo prime schermaglie con la corte austriaca, la Curia nel 1715 intendendo approfittare della presunta debolezza del sovrano cui il trattato di Utrecht aveva assegnato la Sicilia, abolì il Tribunale della Monarchia ~~(110)~~ (110). Fu atto inaspettato, ma sterile di pratici risultati perchè Vittorio Amedeo II difese animosamente l'antico privilegio pur non abbandonando il terreno diplomatico. Nel 1728 l'annosa ed aspra controversia veniva sanata dal Concordato tra Benedetto XIII e l'imperatore Carlo VI, che aveva opposto anche lui fiera resistenza alle rinnovate pretese della Curia, restando ristabilite e confermate in definitiva le attribuzioni sia del Legato Apostolico sia del Giudice Ecclesiastico della Monarchia (Concordia Benedettina) ~~(111)~~ (111).

Se questo è l'aspetto esteriore della polemica che vede impegnate vivacemente corti e curie non è da trascurare quello che, pur non apparendo alla superficie, non cessava per questo dall'influenzare sensibilmente gli avvenimenti. La diffusione del giansenismo in Francia aveva suscitato, col rifiorimento del gallicanesimo, una tendenza storico-apologetica che poneva in discussione l'assolutismo papale. Quando Vittorio Amedeo II venne in Sicilia il giansenismo siciliano si caratterizzò regalisticamente accentuando la propria polemica antigesuitica e auspicando il sorgere di un dispotismo illuminato. Non mancarono, inoltre, anche nel periodo di regno di Carlo di Borbone manifestazioni di insofferenza dottrinarie e addirittura di litigioso personalismo, destinate ad allargarsi ed invelenirsi più tardi, per cui la problematica giansenistica, lungi dallo esaurirsi nella

tradizione teologica, finì con l'irrompere nella tradizione giuridica partecipando attivamente alla polemica che traeva origine dalla Legazia Apostolica. I giansenisti, pur variamente atteggiati, furono sostanzialmente regalisti. E' merito del CONDORELLI (~~109~~¹¹²) di avere richiamato l'attenzione su questi scrittori giansenisti fra i quali non mancarono, a parer nostro, personalità degne di maggiore attenzione oggi di quanto in passato si sia ritenuto loro di accordare, come nel caso, ad esempio, dello storico G.B. Caruso (~~109~~¹¹³).

Questi rapidi cenni storici ci hanno permesso di giudicare fino a qual punto i siciliani fossero gelosi del singolare privilegio, patrimonio plurisecolare dell'isola e gioiello il più fulgido della Corona come enfaticamente veniva appellato nella colluvie di opuscoli polemici regalisti apparsi negli anni della controversia sanata dalla Concordia Benedettina; ma forse non compiutamente dell'importanza di esso che appare solo da una attenta lettura della bolla di Urbano II in cui i limiti della regale giurisdizione appaiono veramente estesi.

Premesso che la concessione va assicurata oltre che all'immediato beneficiario al figlio e ad ogni erede legittimo (omni vitae tuae tempore, vel fili tui Simonis, aut alterius qui legitimus tui haeres extiterit), si statuisce che il papa, senza volere e senza consiglio di Ruggero, o di chi al suo posto, non mandi alcun legato della chiesa romana nella terra soggetta al suo potere, e che, occorrendo l'invio di legato, allatere il papa farà per mezzo di lui ciò che avrebbe dovuto per mezzo del legato. L'appello a Roma era quindi escluso. Se si pensa poi che i legati a latere potevano convocare concilii diocesani, rifare i canoni, sospendere o addirittura deporre i vescovi,

e che re Stefano di Ungheria aveva altresì ottenuto, nel fondare nuove diocesi e parrocchie, di eleggerne i vescovi all'atto della prima istituzione, privilegio che non poteva essere negato a Ruggero per le medesime ragioni che lo avevano assicurato al re magiaro, si deve convenire che il duce normanno veniva a disporre di un amplissimo potere, cui come corollario si aggiungeva inoltre la suprema giurisdizione nelle cause ecclesiastiche. [L'intervento del capo dello stato in materia sì delicata quale quest'ultima giustifica le seguenti osservazioni dello SCADUTO sul valore politico che il Tribunale della Regia Monarchia veniva a possedere: "Per formarsi un'idea del valore politico del Tribunale della Regia Monarchia si deve richiamare alla memoria che allora esisteva il foro ecclesiastico non solo per le cause disciplinari, ma anche per le penali e civili degli ecclesiastici, e per le così dette cause miste, come la usura, il matrimonio, le decime e tante altre materie che oggi sono di competenza esclusivamente civile. Occorre pure ricordare che gli effetti civili attribuiti dalla Chiesa alle sue censure, come il divieto di comunicare coi fedeli, la deposizione dai pubblici uffici ecc., erano riconosciuti dallo Stato; onde l'interesse di questo ad avere un organo proprio, il Giudice della Monarchia, il quale ne assolvesse quando se ne fosse abusato per iscopo giurisdizionale.

Si aggiunga che il foro ecclesiastico soleva infliggere penalità troppo leggiere onde secondo la confessione stessa di una persona poco bene affetta alla Regia Monarchia, gli ecclesiastici avrebbero commesso un maggior numero di delitti; anzi, aggiungeva il Tribunale del Patrimonio, darebbero da fare più essi, sebbene pochi, che tutto il resto del popolo" (116). [E a proposito dell'exequatur e del placet incalza lo SCADUTO: "Con la Legazia Sicola la Chiesa era fusa con lo Stato e sottoposta a-d esso; con l'appello ab abusu il medes¹

mo veniva riconosciuto quale giudice supremo anche in materie disciplinari; con l'exequatur ed il placet la Chiesa non solo ~~non~~ figurava quale un istituto soggetto al Sovrano, ma non poteva neppure funzionare liberamente senza il di lui assenso" (115). L'exequatur e il placet erano necessari anche per le sacre visite. I vescovi prima di procedervi dovevano chiedere l'assenso regio (116).

2.- Carlo di Borbone veniva, pertanto, a trovarsi depositario di privilegi singolari fra i sovrani europei, già campo di aspre controversie, ma ormai superate da un concordato che aveva il pregio di assicurare, col riconfermato diritto del monarca, una regolamentazione precisa della materia per quanto riguardava il funzionamento del Tribunale della Monarchia (117).

La politica che Carlo prescelse nei riguardi della Chiesa fu quella definibile del ramo di ulivo. Per affermare la nuova monarchia bisognava non inasprire ma distendere i rapporti con la S. Sede che tanto difficili erano stati sotto le case di Savoia e d'Austria. Il giovane monarca, seguendo il consiglio della Corte di Madrid, e forse la naturale inclinazione, si risolse a chiedere l'investitura pontificia per i suoi regni, all'uopo offrendosi di pagare il censo e fare l'omaggio della china (118). E non senza significato fu, inoltre, la nomina del principe Corsini, nipote di Clemente XII, a vicerè di Sicilia. Scelta la strada del ramo di ulivo, restava vedere se e fino a qual punto si sarebbe potuto continuare nelle riforme ecclesiastiche e negli incoraggiamenti agli studi anticurialisti, e soprattutto quale atteggiamento si sarebbe tenuto nei confronti del privilegio dell'Apostolica Legazia. Quest'ultima era gelosa prerogativa dei re di Sicilia, nessuno dei quali aveva deflettuto nell'azione di difesa.

Il re Carlo manifestò subito la sua volontà di rispettare la Concordia Benedettina, e di non cedere su alcuna delle prerogative; per il resto il suo governo segnò il passo.

All'atto dell'occupazione dell'isola il conte di Montemar nominò Giudice della Monarchia D. Giacomo Longo (119) al quale, deceduto poco dopo, subentrava D. Giuseppe Buglio (120). L'opera del Longo e dei suoi successori urtò contro le sempre risorgenti diffidenze degli ambienti ecclesiastici e le suscettibilità dei vescovi. Innumerevoli, e fin dal primo momento, ^{si riservò} i motivi ~~di~~ ^{di} intervento del Giudice e dell'apposita Giunta costituita da Vittorio Amedeo II per pronunciarsi sulla competenza dalle cause, cercando i vescovi sottrarsi alla giurisdizione regia e il Tribunale della Regia Monarchia invigilando contro i tentativi di evasione. Anche per motivi futili si finiva col ricorrere al giudizio della Giunta, come il caso dei parroci di Galtagirone nel 1737 dimostrò. Essendo stati puniti dal vescovo di Siracusa perchè vestivano alla moda secolare, essi ricorsero al Tribunale della Monarchia; avendo poi il vescovo eccepito essere incompetente quell'organo, la Giunta intervenne per riconoscerne la competenza (121). Al GULINO dobbiamo, poi, la notizia di un più grave fatto avvenuto a Trecastagne dove un chierico coniugato non aveva temuto alzare le mani sul governatore, facendosi forte della protezione del vescovo di Catania (122). Che le sobillazioni degli ecclesiastici potessero provocare incresciosi disordini la rivolta di Tripi in provincia di Messina non mancò di indicare fin dal primo momento del governo di Carlo di Borbone ~~1197~~ (123).

Pur fra le molte resistenze ecclesiastiche, il governo di Carlo tenne fermo il principio di non mollare nel campo delle prerogative. Una delle facoltà del Legato Apostolico era quella di potere dispor

re visite lagaziali, e il re volle che l'antico diritto non cadesse in disuso. Inviò, pertanto, in Sicilia monsignor Giovannangelo De Ciocchis, vicario della cattedrale di Salerno, la cui lunga missione (1741-43) nei tre Valli ebbe singolare risonanza (126). Il De Ciocchis corrispose al mandato ricevuto, ma non potè evitare, nè lo avrebbe potuto, reazioni nel clero visitato. Il vescovo di Girgenti e i canonici di Siracusa ricorsero al re (127), essendo canonicamente il re, Legato Apostolico, il solo competente a decidere, dando nuova affermazione, così, della larghezza delle facoltà pertinenti al suo grado nella gerarchia. Il De Ciocchis, il cui provvedimento più ricordato fu quello dell'ordine dato ai vescovi di fissare il numero dei preti nelle loro diocesi onde diminuire il numero degli ecclesiastici allora sterminato, interferì anche nelle pubbliche preghiere e nei riti sacri. Si ricordano ^{infatti} le sue disposizioni relative all'addobbo degli altari, al numero delle tovaglie da usare e alla foggia dei vestiti, alle processioni di cui disciplinò le precedenza. Non mancò di stabilire multe ed altre pene a chi le avesse meritate, mentre per accrescere lo sviluppo di certe chiese aumentava, come nel caso di Siracusa, il numero dei canonici del capitolo (128).

Non felice fu invece la visita che il vescovo di Siracusa, mons. Francesco Testa, ebbe ordine dal re di eseguire a Malta nell'anno 1753. Il re riteneva di possedere il diritto pieno al riguardo, ma la sua iniziativa, alla quale non furono estranee le sollecitazioni di Mons. De Ciocchis, ^{divenuto} arcivescovo di Brindisi, suscitò un vespaio internazionale di cui si riferirà ^{meglio} più oltre, nel capitolo dedicato alla politica estera. Mons. Testa, intuendo le resistenze che i cavalieri di Malta avrebbero opposte, si fece precedere dal suo notaio, e mal non si regolò perchè questi non potè porre piede a terra, e, svillaneggiato, dovette ritornare a Siracusa. Fu questa la favilla

di gran fiamma che pose ancora a cimento i rapporti fra S. Sede e Sicilia. Carlo ordinò che si chiudesse il commercio con Malta. Il 14 gennaio 1754 furono a Palermo sequestrate le carte del ricevitore dell'Ordine ed abbassate le insegne. Lo stesso si praticò nelle altre città. Il re di Francia e il Papa intervennero nella controversia che si dibattè per circa un anno con nocumento per i maltesi, specie nell'estate, finchè Carlo recedè dai suoi fieri propositi, mostrando di consentire alle loro premure. Nel gennaio 1755 con dispaccio reale si riattivava il commercio con Malta e si poneva termine alla ingrata controversia, restando la Corona di Sicilia soddisfatta (127).

3.- Conviene ora accennare ai rimanenti principali avvenimenti di politica ecclesiastica. Irta di difficoltà è stata sempre in Sicilia la storia dei rapporti tra il Governo e il Tribunale del S. Ufficio, costituito nell'isola fin dal secolo XVI (128). Gli Inquisitori godevano di particolari privilegi ed erano temuti per l'intolleranza in materia di fede. Le idee nuove del secolo XVIII sospingevano il superato istituto verso un fatale declino, ma prima di entrare nel regno dei fantasmi era ovvio che i suoi esponenti, intorno ai quali si raccoglieva la folla edacè dei consultori, qualificatori, familiari e confidenti coi loro personali interessi, si sarebbero difesi, e avrebbero cercato di rafforzare la loro contestata autorità col bagliore di nuovi raggi. Sotto il dominio austriaco, per dir la col GIANNONE, si ebbe "un compassionevole e funestissimo esempio, dappoichè per potere pubblicamente eseguire come riusciva il meglio un auto da fè che da molti anni non erasi praticato in Palermo, si risolvette dall'Inquisizione per farlo più tragico ed orrendo a bruciare vivi due miserabili scimuniti, ai quali una oscura e stretta prigione di vent'anni aveva fatto perdere il cervello, e renduti matti spediti ed insanabili" (129). Si dia atto al governo di Carlo che simili orrori sotto di lui non si ripeterono più. Nel 1736 ~~(126)~~

(130)

e nel 1737 ⁽¹³¹⁾ ~~(130)~~ si celebrarono, sì, in Palermo degli auto da fè, ma senza fiamme e senza spargimento di sangue; e poi non se verificaro no più. Il vecchio odiato istituto, condannato d'ora in avanti a consumarsi d'inedia fra i piccoli pettegolezzi dei familiari, le a cide punture di spillo dei confidenti e la polvere delle carte dell'età aurea dell'Inquisizione per fortuna irrevocabilmente trapas sata, era già maturo per il piccone demolitore del vicerè Caraccio lo.

Di grave momento e tale da turbare la politica di prudenza inaugurata dal vicerè Corsini fu la pubblicazione del cedolone di scomunica fatto affiggere a Monreale dal cardinale Cinfuegos contro il Montealegre, il governatore di Monreale e l'amministratore di quella mensa arcivescovile. Il Montemar, entrando in Sicilia, aveva disposto la confisca delle rendite dell'arcivescovado di Monreale poichè il Cinfuegos, che ne era arcivescovo, era ministro imperiale. Viste fallire tutte le pratiche esperite presso Carlo perchè, finita la guerra, gli venissero restituite le rendite, il Cinfuegos fece affiggere il cedolone di scomunica che mise in giu sto imbarazzo il Corsini e la Corte: non si venne a più gravi inci denti perchè di lì a poco il cardinale morì ~~(130)~~ ⁽¹³²⁾.

Suscitò molta soddisfazione la comunicazione fatta dal re, mentre era aperto il primò parlamento del suo regno, che i benefici ecclesiastici in Sicilia sarebbero sempre stati conferiti a sicilia ni, ad eccezione dell'arcivescovado di Palermo, e per una volta so la di quello di Monreale (133). Vi abbiamo già accennato trattando della politica interna di Carlo. Il grazioso provvedimento, giunto ad anticipare i desideri del regno, non mancò di avere infatti effi cace risonanza in tutti gli ambienti.

Il concordato del 1741 tra Napoli e S. Sede non riguardava la Sicilia essendo i rapporti con essa regolati dalla Concordia Benedet^{ta} tina; ma il Parlamento del 1741, nella sua adunanza del 25 ottobre, sollecitò che venissero applicati anche alla Sicilia gli articoli relativi al diritto di asilo (136).

E' pure da ricordare l'atteggiamento assunto nei confronti dell'appello ab abusu. In Sicilia i prelati spesso perseguitavano gli appellanti alla Regia Monarchia, infliggendo loro la sospensione a divinis e talvolta facendoli tradurre al loro foro. Carlo il 30 giugno 1744 vietò che si proseguisse in tale abuso, evidente frutto di private irritazioni (137).

Nel 1749 il Laviefeuille ritenne di segnalare al re come fosse decaduta di fatto la prammatica catalana del re Alfonso che vietava agli ecclesiastici di scomunicare i vassalli del re senza il di lui previo consenso. I vescovi, e soprattutto il Tribunale del S. Uffizio, adoperavano questa censura liberamente e senza renderne edotto il governo. Il re si interessò alla segnalazione del Laviefeuille e con suo dispaccio, giunto nell'ottobre a Palermo, richiamò in vigore la prammatica. Essa interessava i baroni e i ministri (138).

Se questi furono i principali avvenimenti della politica ecclesiastica di Carlo, non sono da trascurarsi i provvedimenti che in qualità di Legato egli ritenne di prendere in merito alle sue attribuzioni. Può essere considerata cronaca, ma non è per questo meno istruttiva. Sono in particolare da ricordarsi: il dispaccio del 22 ottobre 1749 col quale si sancisce che il Legato può usare le censu

re ecclesiastiche non solo contro i vescovi, ma anche contro gli inquisitori (137); il parere della Giunta della Monarchia che, a proposito della sospensione a divinis fulminata dal vescovo di Siracusa contro alcuni appartenenti alla Collegiata di S. Agrippina in Mineo, e al suo rifiuto di darne conto ad altri che non fosse il papa, stabilì invece dovere ogni vescovo dar conto dei suoi atti al Concilio Provinciale, al metropolitano, al Pontefice, al costui Legato e per lui quindi al Giudice della Regia Monarchia (138); la disposizione in data 2 giugno 1759 che, richiamando in vigore una prescrizione del visitatore De Ciocchis, stabiliva la riduzione del numero dei preti (139); l'intervento della disciplina delle monache con la revoca fatta dal vicerè Fogliani dell'editto non informato a prudenza di mons. Cusani arcivescovo di Palermo (140); la dispensa data per impedimenti impediendi nella celebrazione dei matrimoni (141); gli ordini dati di smembrazione, unione e soppressione di collegiate (~~142~~)... (142).....

Non mancava inoltre il re di intervenire, in virtù dei propri privilegi, in molti altri casi: condotta dei vescovi nell'adempimento dei loro doveri, residenza degli ecclesiastici, predicazione, sedi vacanti, prelatie, esenzioni, educazione dei chierici, ordinazione e numero dei chierici, disciplina del clero regolare, delitti avvenuti entro e fuori i chiostri, processioni, pubbliche preghiere, riti sacri, edificazione di chiese e monasteri, oratori privati, confraternite ed altre pie società, opere di beneficenza, seminari (143) etc. Non ci consta invece che abbia usato del suo diritto di assoluzione ad cautelam.

Un problema, indice della vanità dei tempi, ricorse molto spesso, invano combattuto: quello delle pompe eccessive nei funerali.

Abbiamo ritrovato nell'Archivio di Stato di Palermo molti atti che mostrano la pervicacia degli ecclesiastici nel difendere dette pompe anche se virtualmente da essi condannate; la facilità con cui la religione e la salvezza delle anime venivano chiamate in campo in appoggio di sordidi, privati interessi; il sarcasmo con cui i nobili componenti la Giunta respingevano le pretese, spesso strane, degli ecclesiastici ~~1144~~ (1144)

Tutto sommato, i rapporti però tra Chiesa e Stato, tra Sicilia e S. Sede, nel venticinquennio di storia che va sotto il nome di Carlo di Borbone, si distesero e andarono sempre più migliorando dal momento in cui l'investitura fu concessa al re (1741). Anche se qualche malinconico anticurialista si ostina a Napoli a scrivere memorie, come il dotto giureconsulto cav. Vergas Macchiucca, il governo marcia speditamente verso un'intesa cordiale e un'alleanza franca con la S. Sede.

Un ruolo di notevole dimensione svolse naturalmente in questo settore il Tanucci. L'opera del casentinese appare oggi soprattutto caratterizzata nella lotta anticuriale e nella politica estera. Questa opera continuò a svolgersi, con maggiori poteri di iniziativa, durante la Reggenza, ma le basi ne erano state gettate durante il regno di Carlo. Utili ricerche potrebbero farsi in merito al pensiero che guidava il Tanucci esaminandone i rapporti con la politica di Pietro Leopoldo in Toscana, e tenendo presente la sostanziale ^{nota} gallofobia del casentinese, ^{l'esame} quale va meglio profilandosi adesso attraverso ^{di} carteggi che va ~~pub~~ ^{conducendo} ~~biando~~ il MORO (I46).

Il rapporto fra le due personalità (Tanucci e Carlo di Borbone) merita comunque un approfondimento maggiore di quel che finora abbia suscitato. La natura del casentinese poté meglio caratterizzarsi, specie nel campo della cultura e dell'anticurialesimo, dopo la partenza del re; ma il capitolo dei rapporti umani fra i due non si chiuse nel 1759. Con

tinuò un epistolario fra i due che sarebbe molto interessante poter conoscere, specie se si tiene presente che Carlo III si trovò ben presto in Spagna impegnato in grossi problemi d'ordine ecclesiastico.

(103)

(98) Cfr. M. AMARI, L'Apostolica Legazia di Sicilia, in "Nuova Atologia". Firenze, 1867, pp. 447-467; V. CRISAFULLI, Studi sull'Apostolica Sicola Legazia, Palermo, 1850; A. FORNO, Storia dell'Apostolica Legazia annessa alla corona di Sicilia che va sotto il volgare nome di Regia Monarchia in Sicilia; Palermo, 1800-01, 2 voll. P. GIANNONE, Il Tribunale della Monarchia in Sicilia, Roma, 1892; R. GREGORIO, Considerazioni sulla Storia di Sicilia in "Opere Scelte", Palermo, 1853, p. 133 sgg.; G. LAUDICINA, Cenni sulla giurisdizione ecclesiastica della Monarchia di Sicilia, Palermo, 1840; F. G. SAVAGNONE, Contributo della storia dell'Apostolica Legazia in Sicilia in "Annali Seminario Giuridico", Palermo, 1919; F. SCADUTO, Stato e Chiesa nelle due Sicilie, Freiburg, 1869; G. CATALANO, Le ultime vicende della Legazia Apostolica in Sicilia, Catania, 1950. Tener presente quanto dice il LANZA DI SCORDIA intorno alla bibliografia sulla Legazia con particolare riguardo alla produzione avutasi durante la controversia tra la Curia e Vittorio Amedeo II (Considerazioni, p. 275 sgg.)

(104) Il Tribunale della Monarchia fu disciplinato in Sicilia nel 1571 da Filippo II che prescrisse che l'esercizio delle funzioni di Giudice della Monarchia venisse devoluto ad ecclesiastico di riconosciuta serietà e sapienza (Siculae Sanctiones, t. VI f. 118). Nel 1583 il vicerè Marco Antonio Colonna con solenne prammatica pubblicò le istruzioni per il detto Tribunale che cominciò a chiamarsi Tribunale della Regia Monarchia ed Apostolica Legazia (cfr. LAUDICINA, op. cit., p. 27). Nel predetto LAUDICINA (parte II) è una piuttosto chiara ed abbondante esposizione delle funzioni del Tribunale.

(105) Vengono addirittura fatte risalire a S. Gregorio Magno che avrebbe concesso agli ecclesiastici siciliani il diritto di appellarsi in ultima istanza non più alla Curia di Roma, attese le difficoltà del viaggio, ma a un vicario di stanza in Sicilia.

Il primo di essi fu il suddiacono Pietro (cfr. G. DI GIOVANNI, Codex diplomaticus Siciliae, 60).

(106) Secondo quanto apprendiamo da uno storico contemporaneo del Conte Ruggiero (cfr. GOFFREDO MALATERRA, Historia Sicula, lib. IV, ultimo capitolo in G.B. CARUSO; Biblioteca storica regni Siciliae, Palermo, 1723, vol. I p. 247) il pontefice Urbano II, pur avendo già a voce investito Ruggiero dell'ufficio di Legato Apostolico (a simiglianza di quanto internotiale 1000 era stato praticato per il Santo re Stefano di Ungheria), ritenne procedere alla nomina definitiva ~~in~~ nella persona di Roberto vescovo di Troina (cfr. Memorie storiche della città di Troina pel suo vescovado e dell'origine dell'Apostolica Legazia di Sicilia descritte dal dott. Francesco Bonanno, troinese, Catania, 1789). Ruggiero, che aveva restituito alla Chiesa Cattolica la Sicilia e resi altri cospicui servigi alla S. Sede, se ne dovette appramente, si che il papa finì col revocare l'avvenuta nomina di Roberto conferendo a lui il privilegio di Legato. Il CRISAFULLI (op. cit., p. 157) definisce i re di Sicilia "Legati colle facoltà di Legati a latere", avvertendo che con questo non è da ritenersi meno piena la loro Legazia.

(107) Cfr. Amari, op. cit., p. 455.

(108) Cfr. GREGORIO, op. cit., p. 134.

(109) Cfr. AMARI, op. cit., p. 458.

(110) Per il conflitto tra Vittorio Amedeo II e la Curia cfr. il LANZA DI SCORDIA Considerazioni, p. 275 sgg., che cita utilmente parecchi libri e manoscritti. Tra essi LUIGI ELLEES DUPIN, Histoire ou Defence de la Monarchie de Sicile contenant en abrégé de ce royaume depuis sa conquete par le Comte Roger jusqu'à present, Lyon, 1816. L'opera dello scrittore francese, ricavata da notizie tratte da scrittori siciliani (G.B. CARUSO, Discorso istorico-apologetico della Monar-

chia di Sicilia, Palermo, 1863, allora manoscritto, e G. SETTIMO, marchese di Giarratana, Memorie per servire alla storia letteraria di Sicilia, t. I, parte V; fu scritta per incarico di Vittorio Amedeo II. Cfr. inoltre: I. LA LUMIA, La Sicilia sotto Vittorio Amedeo di Savoia, in "Storie Siciliane", Palermo, 1883, vol. IV; V.E. STELLARDI Il regno di Vittorio Amedeo II di Savoia in Sicilia dal 1716 al 1719, Torino 1862-66. Da tenere presenti le Istruzioni del re Vittorio Amedeo (Siculae Sanctiones, t. VI) che rappresentarono un tentativo di componimento del conflitto che, senza pregiudicare il singolare privilegio, potesse addomesticare la Curia. Il tentativo non riuscì per la risoluta intransigenza pontificia. Vittorio Amedeo nel suo breve regno tuttavia non interruppe l'esercizio delle funzioni del Tribunale della Monarchia. Cfr. DI BLASI, Storia dei Vice re, p. 480.

///
(107) La Bolla di Benedetto XIII che reca la data del 30 agosto 1728 (Fideli ac prudenti Dispensatori) promulgata solennemente dal re come pra-mmatica, regola per l'avvenire il Tribunale della Monarchia. Essa è divisa in 35 articoli. Poichè la Concordia Benedettina continuò a regolare la materia durante il regno di Carlo e oltre, converrà allo studioso farne lettura nel LAUDICINA, pp. 52-88, che opportunamente la chiosa.

(108) Cfr. M. CONDORELLI, Note su Stato e Chiesa nel pensiero degli scrittori giansenisti del secolo XVIII, in "Il Diritto Ecclesiastico", a. LXVIII, N.3, Parte I, Luglio-Settembre 1957, pp. 305+385.

(109) Giovambattista Caruso nacque a Polizzi Generosa, in provincia di Palermo, il 27 settembre 1683 e vi morì il 15 dicembre 1724. Il Caruso, trasferitosi a Palermo, vi conobbe naturalmente tutto l'ambiente letterario, e ne ricevette stima soprattutto per i suoi primi studi che furono di natura letteraria. La passione per le ri-

cerche storiche doveva nascergli come conseguenza del viaggio effettuato nel 1700 a Parigi, dove conobbe, fra gli altri, il Mabillon. Cominciò egregiamente col ripubblicare, acutamente commentandole, opere di storici del Seicento, fra cui il siracusano Vincenzo Mirabella, ma poté testimoniare delle sue grandi attitudini solo quando scrisse i due volumi della Bibliotheca Historica Regni Siciliae, Palermo, 1723, che gli valsero gli elogi di Ludovico Antonio Muratori e di Michele Amari. Altre opere, come le Memorie Storiche (Palermo, 1716) e le Historiae saracenicis-siculae varia monumenta (Palermo, 1720), meritano rispettoso ricordo ma non eguagliano la citata Bibliotheca Historica.

G.B. Caruso raccolse dagli eruditi del Seicento un materiale prezioso ma informe, e realizzò, fra i primissimi in Sicilia, una opera di vera dignità storica. Favoriva il Caruso la peculiarità del suo spirito volto a guardare, più che potesse, oltre la cerchia provinciale. Gli furono di aiuto e di sprone le amicizie oltremontane che, a loro volta, gli testimoniarono la loro stima. Il Caruso fu anche membro dell'Accademia di Londra e si cooperò affinché anche negli studi del diritto in Sicilia penetrassero le esperienze esterne. La ricerca delle fonti egli cercò di accompagnare a una ricchezza metodologica che tenesse conto dei sistemi adottati all'estero. Intimamente avverso agli spagnoli, egli sperò che il regno di Vittorio Amedeo II potesse consentire all'Isola di "ritornare di bel nuovo a comparire nel Teatro dell'universo per lo risorgimento del dominio e dell'indipendenza di che fu spogliata quando gli Aragonesi la unirono alla loro Corona". Queste idealità di indipendenza nel Caruso meriterebbero maggiore approfondimento, e forse finirebbero col rivelarci una personalità interessantissima.

Cfr. G.B. CARINI, I tempi, la vita e le opere di G.B. Caruso,

Noto, 1925. G. FALZONE, La fervida vita dell'abate Caruso, in "Giornale di Sicilia", 30 gennaio 1963.

(II~~6~~) Cfr. SCADUTO, op. cit., p. 199.

(II~~7~~) Cfr. SCADUTO, op. cit., p. 206.

(II~~8~~) Cfr. SCADUTO, op. cit., p. 215.

(II~~7~~) Il re desideroso di informazioni sulle trattative che aveva portato alla Concordia Benedettina, si era rivolto al giuriconsulto Pietro Perelli, duca di Monasterace, che nell'interesse di Carlo VI ne era stato abile negoziatore. La relazione del Perelli è diffusamente raccolta nel FORNO, op. cit., vol. II, p. 154 sgg.

(II~~8~~) Cfr. SCHIPA, op. cit., p. 176; SCADUTO, op. cit., p. 74. E non fu oieve sacrificio all'amor proprio, e Carlo lo compì due volte perchè, lasciando il trono di Napoli per quello di Spagna, volle che il suo successore, il figlio Ferdinando, si regolasse nello stesso modo. Pertanto, dice bene lo SCADUTO: "Lo spirito dei tempi e le nuove idee di diritto pubblico non permettevano più che lo Stato più potente d'Italia comparisse quale umile vassallo della Santa Sede.

Il censo diminuito considerevolmente si sarebbe tollerato di continuare a pagare; ma la presentazione solenne del cavallo bianco cogli usi rispettivi medioevali, si voleva abolirla siccome troppo umiliante" (op. cit., p. 75).

(II~~9~~) D. Giacomo Longo, che era stato prescelto da Vittorio Amedeo II alla stessa carica del difficile momento dell'inasprimento dei rapporti con la S. Sede, era persona di molto tatto e di vasta cultura. La sua nomina reca la data del 5 ottobre 1734 (Archivio di Stato, Palermo, Segreteria, Rappresentanze, Busta 245, f. 568).

¹²⁰
(II~~10~~) Accusa della morte di Mons. Longo, avvenuta nel novembre 1736, gli succedeva D. Giuseppe Buglio (Archivio di Stato, Palermo,

Cancelleria, vol. 890, f. 13 sgg.).

¹²¹
(~~121~~) Cfr. Archivio di Stato, Palermo, Real Segreteria, Busta 2523, f. 124.

¹²²
(~~122~~) Cfr. GULINO op. cit., p. 63.

(~~123~~) Cfr. Archivio di Stato, Palermo, Segreteria, Rappresentanze, Busta 250, f. 268.

(124) Il risultato della visita legaziale del De Ciocchis è condensato in tre grossi volumi (cfr. G.A. DE CIOCCHIS, Sacrae Regiae Visitationis per Siciliam, vol. I Vallis Mazariae, Vol. II Vallis Memorum, Vol. Vallis Neti, Panormi, 1836). Cfr. ancora: De regio sacrarum visitationem per Siciliam jure, Diatriba Sive apparatus ad regiam visitationem Joannis Angeli de Ciocchis etc. cura et studio can. Stephani di Chiara, Panormi, 1816.

(125) Cfr. Siculae Sanctiones, t. I, p. 287. PCI.

(126) Cfr. CRISAFULLI, op. cit., vol. I, p. 301.

(127) Cfr. DI BLASI, Storia dei Vicerè, p. 585, 589. Mons. Francesco Testa (1704-1773) fu una delle più attive, colte e intelligenti personalità di quel periodo. Le sue attitudini particolarmente riflesse nell'ultima parte della sua vita spesa a Monreale quale arcivescovo. Raccoglitore attento dei Capitoli del Regno di Sicilia li pubblicò nel 1741. Cfr. S. SYNESIUS (che ne fu segretario), De Vita Scriptis rebusque gestis Francisci M. Testae, Siracusa, 1774; G. MILLONZI, Storia del Seminario Arcivescovile di Monreale, Siena, 1895.

(128) Cfr. A. FRANCHINA, Breve rapporto del Tribunale della SS. Inquisizione di Sicilia, Palermo, 1744; C. A. GARUFI, Contributo della storia dell'Inquisizione in Sicilia nei secoli XVI e XVII. Documenti degli Archivi di Spagna in "Archivio Storico Siciliano" XLII, 1915-20; V. LA MONTANA, Origine e vicende dell'Inquisizione in Sicilia in "Rivista Storica Italiana", 1886, pp. 487 sgg.; Poi ri-

stampata col titolo L'Inquisizione in Sicilia, Palermo, 1904; A. MONGITORE, Diari in "Biblioteca Storica e letteraria di Sicilia, vol. IX, Palermo, 1885; E. POTIERI, La soppressione del Tribunale del Sant'Uffizio in Sicilia in "Archivio Storico Siciliano", XVIII, 1928, poi ristampato in Il riformismo borbonico nella Sicilia del Sette e dell'Ottocento, Roma, 1945, pp. 123-187.

(120) Cfr. P. GIANNONE, Breve relazione dei consigli e dicasteri della città di Vienna, in Opere Postume, 1821, p. 228.

(120) Cfr. Relazione dei rei condannati dal Tribunale del S. Uffizio di questo regno di Sicilia, nell'atto pubblico di fede celebrato nella Real Chiesa di S. Domenico di questa città nel giorno 17 marzo 1736, Palermo, 1736. Dalla relazione si apprende che i condannati furono undici, di cui nessuno al rogo. Condannata fu suor Maria Crocifissa Calandra, nativa di Prizzi, di anni 38. Era un imbasto di scemenza e di libidine. Essa dichiarò di essere sempre stata innocente; ma già avanti negli anni da Dio convertita in bambina, sì che non riteneva peccaminosi i baci e gli abbracci che riceveva da uomini e donne. Con incosciente impudicizia essa rivelò tutti gli atti di libidine cui si era abbandonata, e le infinite altre disonestà commesse, sempre asserendo che tutto le era stato comandato da Gesù Cristo. La relazione fa schifo e pena.

(121) Cfr. Breve relazione dei rei condannati dal Tribunale della S. S. Inquisizione di questo Regno di Sicilia nell'atto pubblico di fede celebrato nel giorno 3 aprile 1737 nella real chiesa di S. Domenico di questa città, Palermo, 1737. I condannati furono diciottoni nessuno al rogo.

(122) Cfr. DI BLASI, Storia del Vicerè, p. 558. Cfr. Archivio di Stato, Palermo, Real Segreteria, busta 2540, f. 70 (contiene i provvedimenti presi dal governo vicereale dopo l'affissione del cedolo-

ni di scomunica. Si apprende la nomina del duca di Villarosa a nuovo governatore di Monreale, l'ordine di asportazione dei cedoloni e della loro consegna al Giudice della Monarchia per le decisioni in merito alla legalità di essi).

¹³³
(129) Cfr. Archivio di Stato, Palermo, Segreteria, Dispacci Reali, 2508; DI BLASI, Storia dei Vicerè, p. 559.

(134) Cfr. SCADUTO, op. cit., p. 338.

(135) Cfr. Sicutae Sanctiones, vol. I p. 370, tit. VIII in sanct. 27.

(136) Cfr. DI BLASI, Storia dei Vicerè, p. 579.

(137) Cfr. Dispaccio Reale 23 ottobre 1749 presso F. CORAZZA, mss. nella Bibl. Sez. Miscellanea Eccles. Tomo 12.

(138) Cfr. V. CRISAFULLI, op. cit., p. 233.

(139) Cfr. V. CRISAFULLI, op. cit., p. 261.

(140) Cfr. V. CRISAFULLI, op. cit., p. 276. L'11 ottobre 1754 MONS.

Ma rcello Papiniano Cusani, arcivescovo di Palermo, che prima dell'arrivo del Fogliani aveva avuto le funzioni di presidente del Regno, promulgò un severo editto intorno alla disciplina delle monache della sua diocesi. Prescrive fra l'altro che esse non potessero più offrire doni ai loro confessori; che le monacazioni dovessero avvenire di mattina e senza inviti e pompa alcuna; che gli appartenenti al clero regolare si guardassero bene senza sua licenza di parlare con le monache nei parlatci. I trasgressori restavano scomunicati. L'editto agghiacciò le recluse. Da un regime di eccessiva libertà si vide ro ricacciare nella più terribile clausura. I loro laghi non lasciarono indifferente il patibolito. Tutta la città si commosse. I confessori pubblicamente dichiararono che non avrebbero più accolto le confessioni delle loro penitenti. Il vespaio ingrossava, e il vicerè Fogliani con la consueta prudenza cercò porvi riparo consigliando all'arcivescovo di revocare da sé l'affrettato editto. Questi re-

Il Concordato del 1741, ovverossia "Trattato di accomodamento tra la Santa Sede e la Corte di Napoli" conchiuso in Roma non riguardava la Sicilia essendo i rapporti con essa regolati dalla Concordia Benedettina, ma giova tener presente che il Parlamento del 1741, nella sua adunanza del 25 ottobre

(146) D. MORO, Cultura e criteri di governo in
Bernardo Tanucci (Sotto lettere al Soliano e al Viviano)
in "Nuovi Quaderni del Meridione", Palermo, 1963, pp. 261-272.

calcitra-ndo, i teologi unirono le ragioni canoniche ai consigli ed avvertimenti del vicerè. L'arcivescovo aderì finalmente, e revocò l'editto; ma al momento della sua registrazione tornò nella primitiva decisione. Il vicerè allora minacciò di informare della cosa il sovrano, e finalmente il prelatato, non senza ulteriori esitazioni ordinò che si registrasse la revoca dell'editto e se ne inviassero copia a tutti i monasteri. Il fatto getta una luce significativa sulla vita nei sacri cenobi della epoca (cfr. DI BIANCHI, Storia dei Vicerè, p. 592).

(147) Cfr. V. CRISAFULLI, op. cit., p. 296.

(148) Cfr. V. CRISAFULLI, op. cit., p. 327.

(149) Il Seminario degli Albanesi veniva istituito il 5 Ottobre 1734, fondatore il sac. Guzzetta (cfr. Archivio di Stato, Palermo, Segreteria, Rappresentanze, Busta 245, f. 682).

(144) Cfr. Archivio di Stato, Palermo, Real Segreteria, Busta 2520, f. 151.

(145) Clemente XII segnò la bolla di investitura del regno quasi all'indomani degli sponsali del re con Amalia di Walpurga (1738). In occasione dell'esaltazione pontificale di Benedetto XIV con regiolietto del 21 settembre 1740 si ordinavano a Palermo feste (Archivio di Stato, Palermo, Protonotaro, vol. 825, f. 10).

Il Concordato del 1741, ovverossia "Trattato di accomodamento tra la Santa Sede e la Corte di Napoli" conchiuso in Roma non riguardava la Sicilia essendo i rapporti con essa regolati dalla Concordia Benedettina, ma giova tener presente che il Parlamento del 1741, nella sua adunanza del 25 ottobre (il Trattato era stato ratificato l'8 giugno da Carlo di Borbone e pubblicato il 29 luglio) sollecitò che venissero applicati anche alla Sicilia gli articoli relativi al diritto di asilo. Il trattato disciplinava la materia delle immunità reali, locali e personali, ed affrontava pertanto anche lo spinoso problema del beneficio concesso ai supposti rei e ricercati per delitti comuni che si rifugiavano nei luoghi che godevano dell'immunità, ponendolo su nuove basi che presupponevano uno ^{spirito di} ~~maggior~~ collaborazione fra il giudice laico e il vescovo, soprattutto mediante la chiara determinazione dei reati per i quali non poteva venire consentito per l'avvenire il beneficio dell'asilo (155).

(146) J. MORO, *Cultura e criteri di governo in*
Bernardo Tancredi (Sotto lettere al Soliano e al Viviano)
in "Nuovi Quaderni del Meridione", Palermo, 1963, pp. 261-293.

calcitra-ndo, i teologi unirono le ragioni canoniche ai consigli ed avvertimenti del vicerè. L'arcivescovo aderì finalmente, e revocò l'editto; ma al momento della sua registrazione tornò nella primitiva decisione. Il vicerè allora minacciò di informare della cosa il sovrano, e finalmente il prebato, non senza ulteriori esitazioni ordinò che si registrasse la revoca dell'editto e se ne inviassero copia a tutti i monasteri. Il fatto getta una luce significativa sulla vita nei sacri cenobi della epoca (cfr. DI BIANCHI, *Storia del Vicerè*, p. 592).

(147) Cfr. V. CRISAFULLI, op. cit., p. 296.

(148) Cfr. V. CRISAFULLI, op. cit., p. 327.

(149) Il Seminario degli Albanesi veniva istituito il 5 Ottobre 1734, fondatore il sac. Guzzetta (cfr. Archivio di Stato, Palermo, Segreteria, Rappresentanze, Busta 245, f. 682).

(149) Cfr. Archivio di Stato, Palermo, Real Segreteria, Busta 2520, f. 151.

(149) Clemente XII segnò la bolla di investitura del regno quasi all'indomani degli sponsali del re con Amalia di Walpurga (1738). In occasione dell'esaltazione pontificale di Benedetto XIV con regiovigiletto del 21 settembre 1740 si ordinavano a Palermo feste (Archivio di Stato, Palermo, Protonotaro, vol. 825, f. 10).

calcitrando, i teologi unirono le ragioni canoniche ai consigli ed avvertimenti del viceré. L'arcivescovo aderì finalmente, e revocò l'editto; ma al momento della registrazione, tornò nella primitiva decisione. Il viceré minacciò allora di informare della cosa il sovrano, e finalmente il prelado, non senza ulteriori esitazioni, ordinò che si registrasse la revoca dello editto, e se ne inviasse copia a tutti i monasteri. Il fatto getta una luce significativa sulla vita dei sacri cenobi dell'epoca (cfr. DI BLASI, Storia dei Viceré, p. 592).

(I42) Cfr. V. CRISAFULLI, op.cit., p. 296.

(I43) Cfr. V. CRISAFULLI, op.cit., p. 327.

(I44) Il Seminario degli Albanesi veniva istituito il 5 ottobre 1734, fondatore il sac. Guzzetta (cfr. Archivio dello Stato, Palermo, Segreteria, Rappresentanze, Busta 245, f. 682; Breve compendio della vita del Servo di Dio P. Giorgio Guzzetta, Piana degli Albanesi, 1956 (a cura di Mons. Giuseppe Perniciaro)).

(I45) Cfr. Archivio di Stato, Palermo, Real Segreteria, Busta 2520, f. 151.

(I46) Clemente XII segnò la bolla di investitura del regno quasi all'indomani degli sponsali del re con Amalia di Walpurga (1738). In occasione della esaltazione pontificale di Benedetto XIV con regio viglietto del 21 settembre 1740 si ordinavano a Palermo feste (Archivio di Stato, Palermo, Protonotaro, vol. 825, f. 10).

(I47) D. MORO, Cultura e criteri di governo in Bernardo Tanucci (Dalle Lettere al Galiani e al Viviani), in "Nuovi Quaderni del Meridione", Palermo, 1963, pp. 261 - 283.